


COVID-19 LINEE GUIDA GESTIONE AMBIENTI CONFINATI



Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID 19 FASE 2



Il coronavirus *Covid-19*, sta correndo da una parte all'altra del globo, senza risparmiare nessun Paese. L'Italia è stata tra i primi Stati colpiti dalla pandemia, costituendo una minaccia per la sicurezza della popolazione sotto il profilo sanitario, sociale, economico, tributando necessari provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio.

Dopo la quarantena e il *lockdown* della *Fase 1*, che hanno portato a superare il picco del contagio, siamo coinvolti nella conduzione della *Fase 2*, con la graduale riapertura delle attività, fermo restando il distanziamento sociale e il rispetto delle misure di igiene personali e collettive.

Rimodulare le abitudini comportamentali, l'uso degli spazi confinati con soluzioni organizzative è obbligatorio, affinché ciò avvenga, occorre consapevolezza e informazione.

Questo vademecum è stato stilato con l'intento di fornire le informazioni di base per garantire le condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi chiusi per la ripresa delle attività nel rispetto delle disposizioni previste per l'emergenza sanitaria Covid-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Inail, ed Enti e Ministeri preposti, con l'ausilio del Comitato tecnico-scientifico del progetto dell'Esperto in Edificio Salubre.




SOMMARIO

1.1	Misure Emergenza Covid 19 Fase 2	4
2.1	Ispettorato Nazionale del Lavoro	7
2.2	Cosa prevede il DCPM 10 aprile 2020.....	7
2.3	Indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro	8
2.4	Violazioni del datore di lavoro	9
3.1	Protocollo regolamentazione misure contrasto e diffusione Covid-19	11
4.1	Indicazioni dell'Inail Covid-19 per la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive	31
5.1	Indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor -trasmissione Cov-	19
6.1	Indicazioni igienico-sanitarie per le persone per fronteggiare il Covid	45
7.1	Indicazioni igienico-sanitarie nei locali uffici/studi/attività commerciali	50
8.1	Decreti, Ordinanze, Circolari	55
9.1	Modulistica.....	79



MISURE EMERGENZA CORONAVIRUS QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO



1.1 Misure emergenza Covid-19 Fase2

A seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione.

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica".

L'Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per **sei mesi** (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia.

A causa degli effetti prolungati dell'epidemia derivanti anche dall'elevato numero dei contagi, è stato deciso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 26 aprile 2020](#)), in vigore dal **4 MAGGIO 2020**, che ha fatto seguito al (DPCM 10 aprile 2020) efficace fino al **3 MAGGIO 2020**, l'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, che saranno possibili all'interno della Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti. Gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Con il nuovo DPCM 26 aprile 2020 è consentito l'accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l'ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza. Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie con l'obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. Per queste categorie, già dal 27 aprile è stato possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.




Per la ripresa a scaglioni delle attività, sono state stilate specifiche misure igieniche, come l'uso dei guanti "usa e getta", l'uso delle mascherine di comunità ed è stato riconfermato il distanziamento sociale.

La ripresa delle attività dovrà avvenire in massima sicurezza e nel pieno rispetto degli standard di salvaguardia della salute e secondo le indicazioni dei protocolli appositamente siglati per far fronte all'emergenza sanitaria, oltre che conforme alle disposizioni nazionali, regionali e locali.



INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO



2.1 Ispettorato Nazionale del Lavoro

Dal 4 Maggio si inizierà con l'allentare le misure restrittive, che hanno determinato il *lockdown* per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Non sarà una fase di improvvisazione, ma una ripartenza lenta, responsabile, con misure tali da contenere i contagi.

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, tramite il [documento n.149 del 20 Aprile 2020](#), ha spiegato come si svolgeranno, da parte dei propri ispettori, le attività di controllo nelle aziende che hanno potuto proseguire la produzione perché in possesso di specifici codici Ateco.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare l'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del "*protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*". Tra gli allegati alla nota dell'INL vi è anche una *check list* con le verifiche da effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere compilato dall'ispettore.

Il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito le modalità di controllo di cui alla "[nota del Ministero dell'Interno](#)", riguardo le procedure organizzative e gestionali oggetto del protocollo sottoscritto dal Governo, il [14 marzo 2020](#), con le parti sociali (associazioni dei datori di lavoro e sindacati), fornendo i chiarimenti interpretativi circa il comportamento che i Prefetti devono avere per assicurare le funzioni previste dal [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#).

2.2 Cosa prevede il DPCM 10 aprile 2020

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il Governo ha dato la possibilità a determinate aziende di proseguire l'attività lavorativa, qualora in possesso di specifici codici Ateco e cioè aziende classificate per particolari attività economiche (ATECO = ATtività ECONomiche), di particolare importanza nazionale tali da dover necessariamente proseguire la produzione anche in questo periodo. Lo stesso Decreto demanda al Prefetto la verifica circa la corretta esecuzione delle misure ivi previste, nonché il coordinamento delle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.

Nello specifico, il controllo che è stato richiesto all'Ispettorato del lavoro è relativo alla sussistenza, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali che questi devono avere per continuare l'attività lavorativa e, più nello specifico, nell'osservare tutte le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Infatti, per le attività non sospese sono state imposte regole di sicurezza il cui mancato rispetto può portare anche alla chiusura dei locali aziendali. Ciò in quanto l'articolo 2, comma 10, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 evidenzia come, per le imprese che svolgono attività non sospese, debba essere rispettato proprio il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.



2.3 Indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Proprio in quest'ottica e per venire incontro alla richiesta del Ministero dell'Interno, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha predisposto appunto la [nota n. 149 del 20 aprile 2020](#), con la quale ha fornito, ai direttori degli ispettorati territoriali del lavoro e, indirettamente, ai propri ispettori del lavoro, le modalità di intervento, su richiesta delle Prefetture, per le necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Entrando nel merito della nota dell'INL, questi i punti cardine affinché si realizzi, da parte dell'Agenzia ispettiva, il giusto "supporto" agli Uffici territoriali del Governo.

In *primis*, le attività di controllo, alle quali gli ispettori si dovranno attenere per rispondere alle richieste delle Prefetture, non rientrano nell'ambito delle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio, che sono state temporaneamente sospese, ma sono finalizzate ad accertare l'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Detta verifica dovrà essere effettuata in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrà avvenire una programmazione previamente concordata, contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli, ciò al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire.

Nulla vieta che qualora gli ispettori del lavoro siano in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate in loco, non potranno esimersi dal farle. Stesso discorso anche qualora debbano essere effettuati indifferibili accertamenti di **polizia giudiziaria**.

La scelta del personale ispettivo da utilizzare, per questo tipo di accertamenti, dovrà avvenire prioritariamente su base volontaria. Inoltre, agli ispettori dovranno essere forniti dei dispositivi di protezione personale atti allo scopo.

Allegati alla nota, sono presenti:

- le linee guida per una corretta verifica del "protocollo anti-contagio",
- un modello di verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19,
- una lista di DPI (Dispositivi di protezione individuale), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del personale ispettivo.

In particolare, per quanto riguarda le linee guida sulle modalità di intervento, l'Ispettorato del lavoro ha evidenziato:

- le modalità di programmazione dell'attività ispettiva;
- le regole sulla costituzione delle squadre di intervento (formate prioritariamente su base volontaria);




- il focus sugli accertamenti oggetto della verifica (es. verifica della messa disposizione di detergenti, avvenuta consegna dei dépliant informativi, ecc.);
- i Dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dagli ispettori del lavoro: mascherina FFP2/FFP3, occhiali o visiera a protezione del viso, guanti in lattice monouso, disinfettante a soluzione alcolica 60%, buste/sacchi per lo smaltimento dei DPI, disinfettante da utilizzare per necessità di sanificazione degli interni della vettura.

2.4 Violazioni del datore di lavoro

In particolare, qualora gli ispettori dovessero constatare l'inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l'esito degli accertamenti (verbale di accesso - denominato Covid-19 e check list compilata), ricapitolando le omissioni/difformità riscontrate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, anche di carattere interdittivo.



PROTOCOLLO NAZIONALE PER GARANTIRE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



3.1 Protocollo regolamentazione misure contrasto e diffusione Covid-19

La ripresa e la prosecuzione delle attività produttive avverranno in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, privilegiando laddove possibile lo *smart working* per ridurre al minimo i rischi e le possibilità di contagio tra le persone, considerato un sistema operativo diverso nelle modalità, ma di pari qualità ed efficacia (o forse, in certi casi, anche maggiore, se correttamente regolato e poste in essere le condizioni adeguate), di quello svolto nel luogo di lavoro.

Con queste premesse i sindacati e le associazioni di categoria su invito del Presidente del Consiglio e dei ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute il [14 marzo 2020](#) hanno sottoscritto un "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", in attuazione del [DPCM dell'11 marzo 2020](#).

Il documento contiene, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, per garantire condizioni di massima tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro conciliando tale prioritario fine con la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività lavorative.

Nel Protocollo vi sono **indicazioni stringenti** (che veicolano obblighi sanzionati, espressi in decreti anche precedenti, quali ad esempio il [Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)) come:

- il rispetto della distanza minima
- l'obbligo del domicilio in presenza di sintomi
- il divieto di assembramenti
- l'obbligo di sanificazione e ventilazione nelle realtà lavorative.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnalano le **precisazioni poste riguardo la puntualizzazione che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico**, di conseguenza devono essere previsti **specifici protocolli aziendali per la puntuale regolazione e disposizione di misure che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione**, in caso di necessaria prosecuzione delle attività produttive, essendo a carico del datore di lavoro, comunque, la gestione di un rischio non professionale, di natura esogena, che possa avere riflessi all'interno della propria realtà lavorativa, incidendo sull'organizzazione del lavoro. Così come la precisazione del **necessario e preventivo confronto da parte del datore di lavoro con le rappresentanze sindacali** (a partire dagli RLS/RLST), **ma anche con il medico competente** (compresa la sottolineatura dell'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria, quale misura di prevenzione e l'attenzione richiesta al medico competente verso situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse degli occupati).

Seppur, il Protocollo condiviso contenga "**indicazioni**" atte ad agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza *anti-contagio* e sempre rispettando la totale



valutazione da parte del datore di lavoro (in collaborazione con le figure della prevenzione in azienda), restano alcuni nodi interpretativi per affrontare alcuni passaggi operativi di natura molto delicata, come il **controllo della temperatura** e la **sanificazione dei locali**.

Previsto infatti, che il personale deve essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**, a seguito della quale se superiore ai valori previsti non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, non è stato precisato chi deve o può effettuare tali controlli.

In alcune aziende, questo viene svolto, a seguito di decisione autonoma del datore di lavoro, da alcuni lavoratori su altri. È un aspetto di grande rilevanza per le molte conseguenze che determina, sia per il pericolo di contagio, per la *privacy*, per le questioni di autorità del non far accedere al lavoro chi dovesse risultare febbricitante e il contrasto eventuale con chi non volesse sottoporsi ai controlli.

Altra questione, riguarda la **sanificazione periodica dei locali**, che ha innescato il dubbio se deve essere fatta da azienda specializzata e pertanto, avviando anche l'iter per un contratto con azienda specifica, con le relative incombenze anche per le eventuali gare, duvri, ect, oppure la sanificazione è da intendersi come un intervento di pulizia svolta più a fondo, con prodotti adeguati e con tempistiche di maggior frequenza, svolta però da "ordinaria" impresa di pulizia.

I Dipartimenti nazionali per la salute e sicurezza sul lavoro di Cgil, Cisl, Uil con una [circolare](#) rivolta a tutti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali, territoriali hanno evidenziato la necessità che i datori di lavoro, in collaborazione con l'RSPP, il Medico Competente (ove già previsto), consultando l'RLS, verifichino la **rispondenza del DVR** (e dei DUVRI, nei riguardi delle aziende in appalto) agli interventi messi in atto e ai protocolli di prevenzione adottati.

In merito alla **distanza interpersonale**, laddove non fosse possibile rispettare quella indicata di "un metro", come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessario, diversificate e, comunque specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o soluzioni alternative, che garantiscano la massima tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).

È altresì fatto obbligo a carico del datore di lavoro informare tutti i lavoratori sull'adozione di suddette misure di intervento (art. 36, D.lgs 81/08 s.m.), prevedendone il totale rispetto da parte di tutti.

Per tutte le attività non sospese, comunque è prioritario che venga disposto, per quanto possibile e coerente con le diverse mansioni, lo svolgimento delle prestazioni lavorative attraverso la modalità di **lavoro agile**, da favorire, tra gli altri, per le attività degli RLST, quando non indispensabile la visita negli ambienti di lavoro, secondo le procedure semplificate previste.

Non è disposta, inoltre alcuna sospensione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs.81/08 s.m., artt.25 e 41): il controllo sanitario è difatti una delle misure di tutela previste dal D.Lgs.81/08 s.m., art. 15.



Il [24 aprile 2020](#), è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 , con la [scheda di sintesi](#), prevedendo la sospensione temporanea per le imprese che non applicano le regole.


La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “*Protocollo condiviso*”, aggiunge **nuove disposizioni** a partire da quella relativa alla **sospensione delle attività** in carenza di sicurezza e quelle in merito all’**informazione sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi**, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul **corretto utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

ELENCO MISURE PREVISTE

Di seguito le indicazioni riportate nel [protocollo del 14 marzo 2020](#) integrato con il protocollo del [24 aprile 2020](#) riguardo le aziende finalizzate a ridurre il rischio di contagio.

1.1 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI

Affinché l’azienda possa continuare la propria attività lavorativa e quindi ricevere, al proprio interno, i lavoratori, deve svolgere una **sanificazione periodica**, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.



In particolare, **dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.**

Qualora le operazioni di sanificazione dovessero richiedere una tempistica importante, visto la profondità di intervento che si vuole raggiungere, il datore di lavoro potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) previsti dal *decreto Cura Italia* ([decreto-legge n. 18/2020](#)).

Inoltre, dovrà essere prevista una **pulizia completa giornaliera**.

Pulizia che dovrà essere ripetuta, all’interno della giornata, qualora l’azienda svolga l’attività su più turni di lavoro.

Infatti, dovrà essere replicata alla fine di ogni turno.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della **presenza di una persona con COVID-19** all’interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato, attraverso una **pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente**, seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente



usati a livello ospedaliero, come l'ipoclorito di sodio - 0.1% -0,5% così come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Una volta proceduto a disinfettare gli ambienti, questi dovranno poi essere oggetto di **ventilazione**, così come spiegato dal Ministero del Salute, nella [circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020](#).

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, una **sanificazione straordinaria** degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.


1.2 INFORMAZIONI



L'azienda deve informare, con modalità efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, **appositi dépliant informativi**.

In particolare, nel volantino informativo, l'azienda dovrà indicare:

- il **divieto** all'ingresso nei locali aziendali qualora la persona abbia **febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali** tali da richiedere l'intervento medico;
- l'**obbligo** per il soggetto di **dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale**, che dovrà comportare l'allontanamento dalle altre persone e dai locali aziendali e l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l'informativa alle autorità mediche competenti;
- l'impegno, per il soggetto, a rispettare tutte le disposizioni che l'azienda ha emanato per coloro i quali accedono nei locali aziendali. In particolare, **mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale** (es. mascherina e guanti) e **tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene**;
- il **divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio** secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale Sanità.



1.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI

Oltre alle informazioni preliminari, il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche alle persone che intendono accedere ai locali aziendali:



- **controllo della temperatura corporea**¹ ai propri lavoratori (non sono obbligatori i termoscanner). Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori dovranno essere temporaneamente isolati e non dovranno recarsi né nelle infermerie aziendali né al pronto soccorso.

A tali persone dovrà essere fornita una mascherina protettiva e dovrà essere consigliato di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli previsti in tali occasioni; qualora l'azienda metta a disposizione dei lavoratori un servizio di trasporto, questo deve rispettare i dettami della sicurezza posti in essere nei luoghi di lavoro, al fine di evitare il contagio (ad esempio la distanza minima, uso della mascherina, ecc.).



- **L'ingresso** in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.




Chi nei 14 giorni precedenti abbia avuto contatti con persone positive al coronavirus, non potrà recarsi al lavoro. I soggetti invece che sono stati affetti da coronavirus potranno

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



tornare in azienda solo se completamente guariti, con una sorta di “*certificato di immunità*”: una certificazione medica che attesti la negativizzazione dal virus Covid-19.



Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

1.4 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DI SOGGETTI ESTERNI

Il *Protocollo del 14 marzo 2020* e il *Protocollo del 24 marzo 2020*, evidenziano ulteriori prescrizioni in caso di accesso di soggetti esterni all'azienda, qualora abbiano con essa eventuali rapporti. Dette prescrizioni si estendono anche alle aziende appaltatrici laddove esista un contratto di appalto cosiddetto endoaziendale e cioè all'interno dei siti e delle aree produttive dell'azienda committente.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS².

Per questi casi si fa riferimento al [Decreto legge n. 6 del 23/02/2020](#), art. 1, lett. h) e i)

- **Limitazione** dell'accesso dei visitatori ai soli casi necessari (esempio: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.). Detti soggetti dovranno, comunque, seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali;
- **individuazione**, per l'accesso di fornitori esterni, di **procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite**, al fine di **ridurre le occasioni di contatto** con il personale in forza nei reparti/uffici;



² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



- **divieto**, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell'ambito aziendale: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo;
- **divieto**, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di accedere agli uffici;
- **distanza minima di un metro** qualora, per gli autisti, sia necessario svolgere attività di approntamento delle attività di carico e scarico;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente *punto 1.3*
- **individuazione o installazione di servizi igienici** dedicati a soggetti esterni all'azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente. Per tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- le **norme sono estese anche alle aziende in appalto** che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive;
- in caso di **lavoratori dipendenti da aziende terze** che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.



Qualora fosse possibile, l'azienda dovrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (esempio: ingressi e spogliatoi). Detti ambienti dovranno essere "presidiati" da **detergenti** e la presenza dei dispositivi di protezione individuale.




È favorita la preparazione da parte dell'azienda delle soluzioni idroalcoliche secondo le [indicazioni dell'OMS](#).

1.5 NORME IGIENICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



L'azienda dovrà verificare che le persone presenti nelle aree confinate adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e l'uso di detergente igienizzante. A tal scopo dovrà mettere a disposizione, in tutti i locali aziendali, idonei detergenti e raccomandare una



frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Sarà cura del datore di lavoro informare il proprio personale affinché utilizzi dette precauzioni igieniche.

Il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori e, in generale, a tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio, in particolare, guanti e mascherine³.


Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc....) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

1.6 GESTIONE SPAZI COMUNI

Sono previste, per il datore di lavoro, prescrizioni anche per la gestione degli spazi comuni aziendali: come ad esempio i locali mensa, degli spogliatoi, delle aree ristoro e delle aree fumatori.




L'accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente contingentato.

I lavoratori dovranno occuparli per il [tempo strettamente necessario al loro uso](#), al fine di farli utilizzare a tutti, e sempre [mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone](#).

³ È importante indossare e smaltire la mascherina in modo corretto, altrimenti può costituire una fonte di infezione.




Inoltre, detti locali dovranno **essere continuamente areati e tenuti puliti**, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche sanitarie.



Si dovrà provvedere anche alla sanificazione dei locali, con particolare riferimento a quegli strumenti di uso comune e che quindi sono utilizzati da tutti i fruitori. A titolo meramente esemplificativo, i tavoli dei locali mensa, piuttosto che le tastiere dei distributori di bevande, telefoni, maniglie, citofoni, ect.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

L'azienda dovrà limitare al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale. **Non dovranno essere consentite le riunioni in presenza, ma solo attraverso collegamento a distanza**. Laddove non fosse possibile, dovranno essere effettuate con un massimo di partecipanti rapportati all'ampiezza della sala ed alle prescrizioni fornite al fine di evitare assembramenti (distanziamento interpersonale), inoltre, vi dovrà essere un'adeguata **pulizia** ed **areazione** dei locali prima e dopo l'effettuazione degli incontri.



L'azienda dovrà sospendere tutti gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche quelle di natura obbligatoria. Sarà possibile, qualora fattibile per il tipo di formazione, che la stessa avvenga a distanza, anche per i lavoratori in smart work.



Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)



1.7 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Dato atto che l'azienda dovrà sospendere tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro, comunque denominati, anche se già concordati e/o organizzati, dovrà, in applicazione di quanto previsto dal **DPCM 10 aprile 2020**, utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza.




Questo indipendentemente dal fatto che le attività produttive siano state sospese in conseguenza delle disposizioni emergenziali, ciò in quanto il legislatore ha previsto la sospensione dell'attività in loco ma non il divieto di prosecuzione da remoto della prestazione lavorativa.

Qualora non sia possibile porre in *smart-working* i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l'azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di **turnazione** dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.

Infine, laddove non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l'azienda potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili allo scopo (vedasi art. 19 e ss. del [decreto-legge 18/2020](#)), cercando, comunque, di limitare il più possibile l'impatto negativo sulle retribuzioni e favorendo, preliminarmente, tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora godute, par, rol e banca ore).

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.



L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con **orari differenziati** che favoriscano il **distanziamento sociale** riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del **mezzo privato** o di navette.

1.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

NUMERO 1500
PER L'EMERGENZA COVID-19
Numero di pubblica utilità



Al fine di limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro dovrà istruire i lavoratori sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il *Covid-19*. In particolare, qualora il

lavoratore abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse, dovrà dichiararlo immediatamente all'ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore. A quel punto l'azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (**numero 1500**).



L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il passaggio successivo sarà quello di valutare eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all'interno dell'azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliandoli, al contempo, di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

1.9 SORVEGLIANZA SANITARIA

In merito alla sorveglianza sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del [Ministero della Salute \(c.d. decalogo\)](#).

A tale scopo e, in generale, per implementare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Proprio al fine di uniformare e catalogare le attività aziendali conformi con il protocollo di regolamentazione, l'azienda potrà costituire un **comitato interno** con anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).



Il **medico competente** segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel **rispetto della privacy**.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.



Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.




Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di **certificazione di avvenuta negativizzazione** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

1.10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un *Comitato Territoriale* composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.



RIEPILOGO PROTOCOLLO NAZIONALE 14 MARZO e 24 APRILE 2020



L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi. L'azienda fornisce informazioni adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti

L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

Rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro e l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.



Il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**

Se tale temperatura sarà superiore ai 37,5°, **non sarà consentito l'accesso** ai luoghi di lavoro

Le persone in questione saranno momentaneamente isolate e **fornite di mascherina**, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il **loro medico curante**

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della **preclusione dell'accesso** a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



I fornitori esterni dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico saranno svolte alla rigorosa **distanza di un metro**

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è necessario individuare o installare servizi igienici dedicati, prevedendo il **divieto di utilizzo** di quelli del personale dipendente, garantendone una adeguata **pulizia giornaliera**

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario (impresa di pulizie, manutenzione...), estendere ad essi tutte le regole aziendali

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento; ogni norma del Protocollo **si estende alle aziende in appalto**

Qualora un lavoratore di **aziende terze** (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultasse positivo al tampone COVID-19, **l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente**. Il committente assicura il rispetto e l'informazione delle norme previste dal presente Protocollo a tutti i lavoratori, presenti sul sito anche terzi



E' indispensabile assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, di locali, ambienti postazioni di lavoro e aree comuni di svago

Se all'interno dei locali aziendali si accerta la presenza di una persona con COVID-19, procedere a pulizia e sanificazione, nonché alla loro ventilazione, secondo le disposizioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

In uffici e reparti, prevedere a fine turno la pulizia di tastiere, pc, touch e mouse con detergenti adeguati e previsti

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute opportune è possibile organizzare interventi particolari e periodici di pulizia, ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

Nelle zone geografiche con maggiore endemia e nelle aziende in cui si sono registrati casi di Covid-19, oltre alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere la **sanificazione straordinaria, degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni**



L'igiene personale è **indispensabile** per contrastare la diffusione del virus Covid-19


Risulta obbligatorio, che ogni persona presente in azienda adotti tutte le precauzioni igieniche in particolare il lavaggio accurato e ripetuto delle mani

E' fondamentale mettere a disposizione idonei detergenti per il lavaggio delle mani del personale presente e dei fornitori nei servizi riservati

Deve essere raccomandata il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e nel caso di esposizioni a superficie contaminate procedere all'immediata pulizia, facendo attenzione a non strofinare naso, occhio, bocca.

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili e dove è possibile mantenere la distanza raccomandata di 1 mt





L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.


E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

In caso di difficoltà di approvvigionamento e con la sola finalità di contrastare la diffusione del virus, possono essere utilizzate le mascherine di tipologia corrispondente alle indicazioni dell'autorità sanitaria

Se il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

Si adotteranno DPI idonei sulla base dei rischi complessivi e sulla mappatura delle diverse attività dell'azienda. E' previsto per tutti i lavoratori che condividano spazi comuni l'uso della mascherina chirurgica





Ogni spazio comune, presente in azienda deve rispettare le disposizioni previste di contrasto alla diffusione del virus Covid-19

L'accesso a tutti gli spazi comuni, è contingentato, con una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.


Provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per consentire al personale la disponibilità di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro garantendo idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

N.B. Prestare attenzione a pulire tutti gli interruttori, telefoni, pulsanti di accensione dei macchinari (stampanti, pc, casseforti, maniglie, pomelli, ecc)



INAIL: LE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO



4.1 Indicazioni dell'Inail Covid-19 per la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive

Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile ha stilato un [documento](#), che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive.

Le misure proposte possono essere così classificate:

- Misure organizzative (Gestione degli spazi di lavoro, Organizzazione e orario di lavoro);
- Misure di prevenzione e protezione (informazione e formazione, misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori più fragili);
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

Riguardo allo **smart working** l'Inail ne raccomanda l'utilizzo anche nella fase due come "**soluzione efficace**", che permette la continuità dei processi lavorativi e allo stesso tempo contribuisce in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia.

È necessario che l'azienda fornisca l'assistenza nell'uso delle apparecchiature e del software e raccomandi ai lavoratori la **necessità di "fare pause regolari" anche in smart working** per evitare rischi alla salute di altra natura.

L'istituto ha elaborato una **tabella che illustra il grado di rischio delle diverse attività** sulla base del confronto di alcune variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Ne risulta una scala di rischiosità crescente delle attività che prevede:

- = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);



- o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il documento evidenzia che, **le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione** delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato.

Le **attività del settore manifatturiero e delle costruzioni**, oltre ad essere settori vitali per l'economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di **rischiosità complessivo mediamente basso** che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel documento.

Vanno tuttavia tenute presenti le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese.


Di seguito la tabella con gli indici di rischio per alcune attività contrassegnate dal codice **ATECO**:

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

[TUTORIAL CONOSCIAMO IL RISCHIO DELL'INAIL](#)



MISURE IGIENICO – SANITARIE SANIFICAZIONE E VENTILAZIONE AMBIENTI CONFINATI



5.1 Indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione del SARS-Cov-2

La qualità dell'aria è importante non soltanto all'aperto ma anche nei luoghi chiusi. Abitazioni, supermercati, uffici, strutture sanitarie, farmacie, banche, poste, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici sono alcuni dei luoghi su cui si è soffermato l'ultimo studio in materia del Gruppo di lavoro dell'*Istituto Superiore di Sanità Ambiente e Qualità dell'aria Indoor* dal titolo "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (ribadite nel DPCM 26 aprile 2020, le linee guida dell' Inail e nei protocolli d'intesa con le parti sociali).

La ricerca dell'ISS prende in esame due tipologie di ambienti, *lavorativi e domestici*.

Per gli ambienti di lavoro sono state offerte indicazioni per coordinare il contatto con il pubblico e l'utenza esterna.

Per i secondi sono stati forniti gli accorgimenti da adottare, dove, in questo periodo, adulti e ragazzi impegnati a lavorare e a studiare, attraverso le tecnologie digitali, trascorrono la maggior parte del tempo, e molte volte anche in presenza di persone anziane e animali da compagnia. Spesso l'esposizione all'inquinamento indoor può essere dominante rispetto a quella *outdoor*.

E' proprio la casa, potenzialmente meno salubre, lo spazio in cui l'intero nucleo familiare sta trascorrendo il *lockdown* e nel difendersi dal virus, si espone ad altri killer altrettanto dannosi. Un recente studio di *Renovate Europe* riporta un allarmante dato dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità*: ogni anno 43.000.000 di persone muoiono a causa del cattivo clima *indoor*.

Nelle abitazioni oltre alle comuni polveri, sono presenti molte fonti di inquinamento come le concentrazioni tossiche dei materiali da costruzione, dei prodotti per la pulizia, il toner delle stampanti, il gas radon, alle quali si aggiunge spesso una inadeguata ventilazione, i vapori generati dalla cottura dei cibi, dello stirare, del farsi la doccia e quelli prodotti dagli individui: una famiglia di 3 persone può produrre una media di 12 litri di vapore acqueo, che contribuiscono ad aumentare il livello di *umidità*. Un tasso di umidità, che supera il 60-70%, diventa pericoloso per la casa stessa, arreca danni all'arredo, rende le pareti madide sulle quali si annidano alghe, funghi e muffe, con rigonfiamenti, macchie ed efflorescenze. L'umidità e le muffe cagionano danni notevoli anche alla salute delle persone: dal malessere, al mal di testa, naso chiuso, congiuntiviti, reazioni allergiche, dolore muscolare e delle articolazioni, febbre, tosse, pruriti ma anche importanti problemi respiratori, infiammazioni, asma. Le conseguenze di un'infezione da muffa possono portare persino a danni cerebrali, ad una insufficiente concentrazione, crollo di memoria, cambiamenti di umore, ansia e depressione, sanguinamento del naso, etc.

La sanificazione ambientale negli ambienti lavorativi non va confusa con altri interventi, quali la pulizia o la disinfezione, è infatti un'operazione mirata ad eliminare a fondo



qualsiasi batterio ed agente contaminante che, con le comuni pulizie e detersioni, non è possibile rimuovere.

È interessante notare come in un habitat sanificato si riducano anche i costi aziendali perché diminuiscono i giorni di malattia del personale. Godere di un ambiente lavorativo confortevole, con l'aria sanificata, corrisponde ad avere anche una maggiore qualità della vita.


Per le **spese di sanificazione** è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall'art. 64, D.L. 18/2020.

La particolare rilevanza della **procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali**, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l'azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all'esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l'attività produttiva.

Si ribadisce, inoltre che **nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19**, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, una **sanificazione straordinaria** degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO

La qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un'importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.). Pertanto, risulta fondamentale considerare i rapporti strettissimi che intercorrono tra i molteplici fattori che intervengono:



- le attività;
- le mansioni (molto diverse) e i comportamenti dei lavoratori;




- la corretta applicazione delle procedure organizzative-gestionali dei processi funzionali che guidano il complesso percorso di erogazione delle attività;
- le caratteristiche di qualità della struttura edilizia;
- la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici (es. Ventilazione Meccanica Controllata, VCM);
- la presenza e l'utilizzo di impianti fissi (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori);
- la presenza di addetti/operatori professionali di ditte esterne (es. pulizia, manutenzione, fornitori, ecc.);
- le attività di pulizia e sanificazione ordinarie e straordinarie, le manutenzioni.

Con essi possono interagire le procedure di gestione organica delle molteplici attività di prevenzione messe in atto e condivise all'interno degli edifici/ambienti nel contesto dell'epidemia di SARS-COV-2 (es. precauzioni standard: disporre le dotazioni dei diversi DPI, mantenere la distanza di almeno 1 metro; tossire e starnutire coprendo naso e bocca, usando fazzoletti o nella piega del gomito; lavare le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico). Trattasi di fattori che contribuiscono in modo significativo sulla qualità dell'aria indoor, sullo stato di salute e sulla soddisfazione di tutto il personale (dipendente e non) che a vario titolo frequenta l'edificio/ambienti.


Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un **buon ricambio dell'aria** in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
- La **ventilazione naturale** degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.
- Il **ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori** presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il




ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

- Negli **edifici senza specifici sistemi di ventilazione** può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte.
- Negli **edifici dotati di specifici impianti di ventilazione** (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). **In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.** In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di **migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso**, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9).
- Negli **edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento** (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), **tenere spenti gli impianti** per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.



- **Pulire le prese e le griglie di ventilazione** con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
- **Garantire un buon ricambio dell'aria** anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di **ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.**
- Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria, deve essere **eliminata totalmente la funzione di ricircolo** per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.
- Gli **addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi** (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) **devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo, DPCM [del 11](#) e Circolare del [14 marzo 2020](#)).
- Le pulizie quotidiane⁴ degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.



⁴ Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.




- Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla **sanificazione dell'ambiente**, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.

La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della [circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute](#) (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

- Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.



MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI DOMESTICI

Le **abitazioni** rappresentano gli ambienti in cui, in questo periodo di emergenza sanitaria, le famiglie trascorrono più tempo durante la giornata (e questo è ancora più vero per le fasce di popolazione più vulnerabili, più suscettibili e con disabilità diversificate, come i neonati, i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e i malati). La qualità dell'aria negli ambienti chiusi (generalmente indicata con il termine anglosassone *indoor air*) svolge direttamente o indirettamente un ruolo di primo piano in ambito sanitario, rappresentando uno dei principali determinanti della salute, considerando che spesso l'esposizione all'inquinamento indoor è dominante rispetto a quella esterna-outdoor.



La qualità dell'aria indoor dipende, oltre che dalla qualità dell'aria outdoor, anche dalla presenza di sorgenti interne di emissione e diffusione di contaminanti, con concentrazione di inquinanti chimici e biologici che possono influenzarne le caratteristiche.



Nello specifico, sul piano operativo l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito alcune raccomandazioni generali utili a prevenire e limitare l'inquinamento dell'aria indoor e contrastare, per quanto possibile, il diffondersi dell'epidemia. Infatti, sebbene non sia al momento dimostrato che la trasmissione di COVID-19 derivi direttamente dal contatto con oggetti di uso comune sui quali il virus si è depositato a seguito di rilascio in aria da persone infette, esistono evidenze che virus appartenenti allo stesso gruppo (coronavirus, il virus della SARS e il virus della MERS) possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in funzione del materiale su cui si vengono a trovare, della quantità di fluido biologico, della concentrazione virale iniziale, della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa, anche se non è stata dimostrata la loro capacità infettiva. Dati più recenti relativi al virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19, confermano che su plastica e acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto al virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando comunque un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo (la metà delle particelle virali non erano più infettive dopo poco più di un'ora). In questo ambito, pertanto, vengono di seguito elencate una serie di misure e azioni da adottare, su base giornaliera, nel periodo di permanenza nelle abitazioni:

- **Garantire, soprattutto in questa condizione di emergenza, un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti domestici**, in maniera naturale, aprendo le finestre e i balconi con maggiore frequenza, in considerazione del fatto che alcuni ambienti sono diventate delle "nuove" postazioni di lavoro e di studio. La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna outdoor, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie aperta delle finestre e dei balconi e durata dell'apertura. L'aria esterna opera una sostituzione e un rinnovo dell'aria e una diluizione/riduzione delle concentrazioni di specifici inquinanti (es. i Composti Organici Volatili-COV, il Materiale Particellare PM10, solo per citarne alcuni), della CO2, degli odori, della umidità e dell'aerosol biologico presenti comunque nelle abitazioni. In generale, scarsi ricambi dell'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione degli agenti patogeni, nello specifico, del virus.
- **Aprire, finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate** (anche in questo momento in cui il livello del traffico è molto basso) e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'abitazione è ubicata in una zona trafficata) o lasciarle aperte la notte. I tempi di apertura devono essere ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo). Questo perché in abitazioni scarsamente ventilate, infatti, vengono segnalati spesso sintomi, quali semplice discomfort, disagio, mal di testa, irritazioni di occhi e gola, affaticamento delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive, riduzione della produttività.



Negli ambienti/locali senza finestre (es. ripostigli, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.

Nel caso in cui l'abitazione è dotata di impianto centralizzato di riscaldamento (es. termosifoni dotati di apposite valvole di regolazione della temperatura), è opportuno mantenere idonee condizioni microclimatiche:

- evitare l'aria troppo secca;
- non dimenticare di mantenere un certo grado di umidità relativa nell'aria (usualmente in un ambiente indoor domestico l'umidità relativa varia dal 30% al 70%) utilizzando per esempio, gli appositi contenitori in ceramica, sebbene in condizioni favorevoli, possono assumere rilevanza non trascurabile i contaminanti di natura microbica - batteri, virus, parassiti, funghi filamentosi (muffe).

Nel caso in cui l'abitazione è dotata di impianto di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) dove l'aria che viene movimentata è sempre la stessa (l'impianto ricircola sempre la medesima aria), è opportuno:

- **Pulire** regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, **i filtri dell'aria di ricircolo** in dotazione all'impianto per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Anche in queste abitazioni è importante aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata continuamente nella stanza/ambiente.
- Pulire regolarmente **le prese e le griglie di ventilazione** con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto ricordati di leggere attentamente le etichette, le istruzioni d'uso.

Rispettare le quantità raccomandate dai produttori (es. utilizzando il tappo dosatore presente su tutte le confezioni dei prodotti). L'errato utilizzo o diluizione di un prodotto può ridurre l'efficacia della pulizia o portare a risultati finali inattesi.

Inoltre, l'uso eccessivo e ripetuto può causare irritazione delle vie respiratorie rendendo più vulnerabili a batteri e virus (controllo dei simboli di pericolo sulle etichette).

Scegliere, se possibile, prodotti senza profumazione/fragranze e senza allergeni: il pulito non ha odore. Le eventuali profumazioni dei detergenti contengono COV che degradano la qualità dell'aria indoor.




Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti di ipoclorito di sodio, come la candeggina, con ammoniaca, o altre sostanze acide, ad esempio aceto, e non aggiungere ammoniaca ad anticalcare/disincrostanti.

Tutti i prodotti vanno usati con estrema cautela, indossando sempre i guanti.

Molti dei comuni prodotti utilizzati per la pulizia della casa se usati correttamente possono inattivare il virus SARSCoV-2.



Per le pulizie quotidiane delle abitazioni, una particolare attenzione deve essere posta alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie delle porte, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, telefoni cellulari, tastiera, telecomandi e stampanti).



Utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire, tenendo in considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l'uso e l'ambiente.



I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali; di seguito i materiali compatibili con il loro uso: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.

In tutti i casi:


- Eseguire le pulizie con guanti.
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- Quando i materiali o gli arredi non possono essere lavati (es. tappeti, moquette e materassi), utilizzare per la pulizia elettrodomestici che non comportino la diffusione di schizzi e spruzzi caldi durante la pulizia (es. a vapore) che potrebbe aerosolizzare nell'aria eventuali sostanze tossiche, allergeni e microrganismi patogeni che potrebbero essere inalati dai soggetti esposti.



- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo.
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia.
- Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.
- Appare anche utile ricordare che è opportuno evitare o limitare l'utilizzo di bastoncini d'incenso, oli essenziali, diffusori e profumatori di ambienti, in quanto emettono sostanze chimiche inquinanti (COV e materiale particolato PM10 e PM2,5). Infatti, nonostante la profumazione, aggiunge inutilmente sostanze inquinanti e degrada la qualità dell'aria indoor.



MISURE IGIENICO – SANITARIE



6.1 Indicazioni igienico-sanitarie per le persone per fronteggiare il contagio del SARS-Cov-2

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Nel **Dpcm 26 aprile 2020** è stata ribadita l'importanza di rispettare ed esporre nei luoghi frequentati le misure di prevenzione in ogni ambiente chiuso.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.



Possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Si raccomanda di usare prudenza nell'adoperare le mascherine, evitando il propagarsi di infezioni dannose.

Come si indossa

- prima di toccare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o gel alcolico;
- indossare la mascherina prendendola per le estremità laterali;
- coprire naso e bocca, distendendola bene in modo che aderisca al volto;

Come si toglie

- togliere la mascherina, prendendola dai lembi laterali e portandola in avanti;
- non toccare la parte anteriore della mascherina;
- lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone o con il gel alcolico.



Riguardo all'uso dei guanti in lattice monouso si ricorda che possono essere una barriera efficace, purché si osservino alcune **buone pratiche fondamentali**, come suggerite dall'Istituto Superiore di Sanità. Lo scopo dei guanti in lattice è quello di impedire che il virus eventualmente presente sulle superfici che tocchiamo entri in contatto con il nostro corpo. Se quindi, con i guanti addosso, ci tocchiamo **occhi, naso o bocca** - che sono vie privilegiate per l'ingresso del virus nell'organismo - ne annulliamo l'effetto.

La tecnica da seguire è quella di **non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto**, potenzialmente infetta.

Come procedere

- pizzica il guanto all'altezza del polso, con il pollice e l'indice della mano opposta;
- Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso;
- Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta;
- Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso.



Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente igienizzazione delle mani, lavandole con acqua e sapone o - quando ciò non è possibile - con le soluzioni disinfettanti attualmente in commercio (gel, salviette ecc.).

NORME IGIENICO SANITARIE PER LE PERSONE

Tra le raccomandazioni contenute del **Dpcm 26 aprile 2020** sono state evidenziate alcune regole:

1. Lavarsi spesso le mani spesso. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone, o in assenza di questi, con soluzioni detergenti a base di alcol; in caso di lavaggio con acqua e sapone le mani debbono essere strofinate per almeno 15-20 secondi, mentre in caso di uso di detergenti a base di alcol debbono essere strofinate fino a che non ritornino asciutte.



Ricordare che in caso di:

- Lavaggio con acqua e sapone - Usare acqua calda. - Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi



- Detersione con detergenti a base di alcol - Non aggiungere acqua - Strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte
- 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- 3. Evitare abbracci e strette di mano.
- 4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di **almeno un metro**.
- 5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- 6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
- 7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (le infezioni, e non solo l'influenza, si trasmettono in questo modo).
- 8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- 9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- 10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- 11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

NORME IGIENICO SANITARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel **Dpcm** 26 aprile 2020 all'allegato 5 sono state indicate le seguenti raccomandazioni.



1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.



6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:


a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti/visitatori in attesa di entrata.



RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI CHIUSI DESTINATI A UFFICI/ORDINI E STUDI PROFESSIONALI




7.1 Indicazioni igienico-sanitarie per il contagio del SARS-Cov-2 negli ambienti chiusi (uffici, studi, luoghi di lavoro, ect)

È probabile che il **distanziamento sociale** farà parte della nostra vita quotidiana per i mesi a venire, e per scongiurare il diffondersi del coronavirus sono state diffuse circolari, vademecum, guide operative, da recepire e modellare secondo le realtà, le esigenze e la tipologia delle operosità da svolgere. Nella fattispecie le attività ricomprese nella gestione degli ambienti confinati riferite ai locali ed enti pubblici, studi, uffici, ecc, coinvolgono una serie di misure da intraprendere a tutela dei lavoratori e degli addetti ai servizi, ivi compreso il **trattamento di dati personali**.



Premesso, che in attuazione a quanto ordinato dai decreti ministeriali, dai protocolli e dalle circolari emanate dai vari Enti e Istituti preposti, ivi comprese le Ordinanze regionali e locali, disposizioni alle quali va fatto pieno riferimento, tenuto conto che i locali nei quali vengono svolte anche le attività destinate agli iscritti degli Ordini Professionali, degli Uffici, delle aziende e gli studi privati sono soggette alle direttive emanate per i luoghi di lavoro e disciplinati dalle normative in materia e preso atto che sono soggetti ai protocolli di sicurezza, più volte sopra citati, ricordato che è da prediligere anche nella “Fase 2” il **lavoro agile** o **a distanza** per ogni dinamismo e continuazione lavorativa e dell’opportunità di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, si raccomanda di attuare protocolli che garantiscono la massima sicurezza per i lavoratori e le persone che transitano nei locali stessi, adeguandoli alle esigenze di ogni attività specifica.



L’incentivazione dello *smart working* è opportuna anche per le riunioni di consiglio, comprese quelle dei consigli di disciplina e solo ove si riveli indispensabile, possono avvenire in presenza a condizione che siano garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia ed aerazione degli ambienti confinati. Continua la sospensione e l’annullamento delle trasferte di lavoro, anche se già programmate o concordate; allo stesso modo, è ancora disposta la sospensione degli eventi interni e delle attività di formazione - anche obbligatorie - in aula.

La gestione **degli spazi di lavoro**, che devono essere rimodulati al fine di garantire il **distanziamento sociale**, con la distanza interpersonale di **un metro**, ove compatibile con la natura dei processi produttivi e quindi attraverso la **ricollocazione delle singole postazioni** o, ove non sia possibile, con l’installazione di **barriere separatorie anti-contagio**. Vanno evitati assembramenti in entrata e uscita e mantenute tutte le indicazioni riportate al punto 4.1, 5.1, 6.1, in aderenza a quanto stabilito dai Decreti, Circolari e Protocolli ai quali si fa pieno riferimento di cui al riepilogo grafico sopra riportato *pagg.22,23,24,25,26,27, 28*.

In merito alle comunicazioni rivolte agli iscritti agli Ordini professionali, si consiglia di suggerire a quelli che operano nel settore della sicurezza, l’aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dei cantieri in corso (dlgs n. 81/2008).



In relazione alla formazione va favorita quella a distanza e per le eventuali visite degli iscritti, dei fornitori, ect, vanno pianificate agende su appuntamento.

Si assumano **protocolli di sicurezza** anti-contagio da regolare secondo le esigenze di ogni realtà operativa e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con l'adozione di strumenti di protezione individuale, vanno incentivate le operazioni di sanificazione anche utilizzando gli ammortizzatori sociali.



A tal fine si raccomanda di:

- Disporre pareti di protezioni *plexiglass* da banco e scrivania;
- Tenere distanziate le scrivanie dei dipendenti;
- Predisporre la rilevazione della temperatura all'ingresso dei locali;
- Predisporre elenco di visita con i recapiti (vedi allegato);
- Aggiornamento del DVR (Documento Valutazione dei Rischi);
- Munire i dipendenti delle [mascherine di comunità validate dall'Inail](#) e guanti, che non vanno mai riutilizzati, avendo cura di sfilarli secondo le indicazioni già sopra riportate;
- Smaltire mascherine e guanti come materiale potenzialmente infetto;
- Apporre adesivi o apposita segnaletica per indicare i sedili vietati nelle sale di aspetto e cerchi rossi a terra per distanziare le persone;
- Apporre l'informativa con le regole da seguire per i lavoratori ed i fornitori/visitatori;
- Non consentire l'uso del materiale da scrivania, il passaggio di penne, pinzatrici, pacchi di carta, senza guanti protettivi;
- Evitare la promiscuità d'uso delle scrivanie;
- Prevedere l'ingresso alternato in entrata e uscita dei dipendenti/fornitori/iscritti autorizzati, con una permanenza limitata all'interno dei locali, prevedendo laddove possibile l'uso del copriscarpe;
- Evitare il passaggio di moneta senza l'uso dei DPI;
- Sanificare periodicamente gli ambienti come previsto dai protocolli del 14 marzo 2020 e 24 marzo 2020 e Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 e Circolare dell'Inail come sopra riportata;
- Raccomandare l'igiene delle mani, secondo le regole del Ministero della Salute;
- Ricordare l'uso appropriato ed efficace delle mascherine;
- Garantire di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- Pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, pc, monitor, tastiere ecc, secondo quanto disposto dai protocolli e circolari già citate;
- Evitare di prendere a mani nude posta o di passarla ad altri addetti;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



- A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- Evitare di usare pulsantiere non purificate e toccare oggetti o arredi senza i guanti di protezione (interruttori, accezione stampanti, tastiere pc, citofono, apriporta, pulsanti ascensore, maniglie, rubinetteria, sedie, telecomandi, telefoni, scrivanie ect);
- Garantire un **buon ricambio dell'aria** in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse pareti finestrate scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate e le porte;
- Tenere **sotto controllo i parametri microclimatici**, es. temperatura, umidità relativa (per un clima sano e confortevole, a una temperatura di circa 21 gradi, è fondamentale che il tasso di umidità si mantenga su percentuali tra il 40 e il 60%);
- Negli edifici dotati di **specifici impianti di ventilazione** eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria, oppure migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso;
- Negli edifici dotati di impianti di **riscaldamento/raffrescamento** (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti, se non è possibile in caso di impianti centralizzati, pulire settimanalmente i filtri dell'aria di ricircolo;
- **Pulire le prese e le griglie di ventilazione** con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente, inoltre non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Durante e dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, arieggiare gli ambienti;
- Non direzionare il flusso d'aria verso le postazioni fisse;
- **Garantire un buon ricambio dell'aria** anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti;
- Garantire i presidi per l'igiene personale, con distributori previsti all'ingresso, sulle scrivanie, bancone, servizi igienici, compresi quelli dei fornitori/visitatori;
- **Verificare, che gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi** (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) eseguano le procedure, i protocolli e le modalità, di cui ai provvedimenti del Governo, DPCM del 11 e Protocolli del 14 marzo 2020 , 24 Aprile 2020 e Circolare 5334 di febbraio 2020;
- Per i gli uffici collocati nelle **aree geografiche a maggiore endemia in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19**, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, una **sanificazione straordinaria** degli ambienti e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Nel caso in cui la temperatura di un dipendente risulti superiore a 37,5° e lo stesso debba essere isolato prima dell'adozione da parte del medico del lavoro degli opportuni provvedimenti, deve esserne garantita la riservatezza e la dignità. Analoghe garanzie devono essere attuate anche in caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività



lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria. Pertanto, i dati acquisiti non potranno essere comunicati a terzi, se non per le finalità previste dalle disposizioni di legge (es. richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19) e non potranno essere utilizzati per altre finalità.

I dati che saranno registrati per consentire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio devono essere trattati nella massima riservatezza, pertanto, ove non sia possibile incaricare direttamente il medico del lavoro, i soggetti che procederanno al trattamento (es. ufficio del personale) dovranno sottoscrivere un impegno alla riservatezza e trattare dati secondo istruzioni specifiche per far sì che non possano essere visualizzati da soggetti non autorizzati, diffusi o altrimenti divulgati.

Prima della rilevazione dovrà essere resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’**art. 13 GDPR** che potrà essere fornita anche oralmente o eventualmente appesa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. In particolare, nell’informativa è necessario indicare:

FINALITÀ: Prevenzione del contagio da COVID19.

BASE GIURIDICA: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino al perseguimento delle finalità (es. isolamento del lavoratore, ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un lavoratore positivo al COVID 19) e al massimo fino al termine dello stato d’emergenza (solo qualora si renda necessaria la conservazione delle informazioni rilevate).

Poiché il presupposto che rende legittimo il trattamento è una norma di legge finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia, non è necessario chiedere il consenso ai lavoratori.

Anche il trattamento dei dati dei fornitori dovrà rispettare i principi di riservatezza e minimizzazione del trattamento, a salvaguardia della dignità delle persone.


In ogni caso dovranno essere raccolte solo le informazioni strettamente necessarie alle finalità preventive.

A titolo di esempio quindi, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO



8.1 Decreti, Ordinanze, Circolari

Con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del [26 aprile 2020](#), è stata confermata la **ripresa**, per il prossimo **4 maggio**, di determinate **attività produttive industriali e commerciali**, ancora sospese in seguito alla emanazione del [DPCM 10.4.2020](#). Si ricorda che il precedente DPCM del 1° aprile 2020 aveva già prorogato fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni di contenimento previste dai precedenti decreti in scadenza il 3 aprile (DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, v. infra), oltre che delle misure più restrittive degli spostamenti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso in Italia sia con mezzi di trasporto pubblici, sia privati, come disposto dall' Ordinanza del 28 marzo 2020 dello stesso Ministero adottata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. La proroga è stata annunciata con una informativa del Ministro della Salute al Senato e alla Camera, lo stesso 1° aprile.

La citata Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo (originariamente efficace fino al 25 marzo, termine poi prorogato al 3 aprile 2020) ha previsto il *divieto di accedere ai parchi, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici, o di svolgere attività ricreativa o ludica all'aperto, al di fuori delle più strette esigenze di attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione*, purché comunque a **DISTANZA DI UN ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA** (v. anche i chiarimenti della [circolare del Ministero dell'interno del 31 marzo 2020](#) in relazione agli spostamenti di persone fisiche, in particolare con figli minori).

E' stata inoltre disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, precedentemente assicurati all'interno delle stazioni ferroviarie o nelle aree di servizio e rifornimento carburante, fatta eccezione di quelli lungo le autostrade nei quali comunque non è possibile consumare i prodotti, essendo autorizzati sono quelli da asporto. Tali esercizi rimangono aperti solo se presenti negli ospedali o negli aeroporti, con gli stessi obblighi di distanziamento tra persone.

Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, o in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è stato *fatto divieto* di qualsiasi spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Il DPCM del 1° aprile 2020, inoltre, a far data dal 4 aprile, dispone la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Vengono altresì sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 22 marzo 2020) aveva ulteriormente rafforzato sull'intero territorio nazionale (originariamente fino al 3 aprile, poi 13 aprile), le misure restrittive già adottate per il contenimento dell'epidemia COVID-19 decise con il DPCM dell'11 marzo 2020 e con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Esso era diretto a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1 (tra le quali industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari e attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie, ecc.) e dalle attività professionali.



L'elenco di attività è stato modificato dal DM Mise-Economia del 25 marzo 2020 (viene ridotta l'attività della produzione di carta, di macchine per l'agricoltura e dei call-center) che fornisce inoltre alcuni chiarimenti in particolare sulle attività a sostegno delle imprese consentite limitatamente alle consegne a domicilio dei prodotti. Oltre ai negozi di prima necessità, ha consentito l'apertura, senza restrizioni di giorni e orari, di farmacie e parafarmacie; servizi bancari e postali; dei servizi essenziali ed attività accessorie e funzionali a quelle essenziali (tra queste tabaccherie ed edicole). Aveva inoltre posto il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovavano (v. anche Ordinanza del [22 marzo 2020](#) del Min. Salute di concerto con il Min. Interno), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Ha comunque consentito l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Le imprese le cui attività sono sospese erano state autorizzate a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

[Qui l'approfondimento](#) che analizza gli interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

A tale proposito va ricordato che la Regione Lombardia (ad oggi la più colpita dal numero di contagi e di decessi), ha adottato misure ancora più restrittive con la sospensione di cantieri edili, studi professionali, attività sportiva all'aperto. In particolare, la Lombardia ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#), come integrata dalle ordinanze del [22 marzo](#) e del [23 marzo 2020](#)), il Piemonte ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#)), la Valle D'Aosta ([Ordinanza 15.03.2020](#)), la Basilicata ([Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020](#)) e la Calabria ([Ordinanza del 15 marzo 2020](#)) hanno adottato ordinanze che pongono il divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo limitatissime eccezioni. Si ricorda che il [DPCM 11 marzo 2020](#) ([qui il comunicato stampa del Governo](#)), originariamente efficace fino al 25 marzo (termine successivamente prorogato al 3 aprile dal DPCM 22 marzo 2020), ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, rimanendo aperte farmacie e parafarmacie, oltre che edicole e tabaccai. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui sono state sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali. Garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività **professionali** è stato raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende hanno continuato la loro attività garantendo appositi protocolli di sicurezza. Precedentemente, il [DPCM del 9 marzo](#), per contrastare e contenere



il diffondersi del virus COVID-19, aveva esteso all'intero territorio nazionale, le misure previste fino al 3 aprile dal [DPCM 8 marzo 2020](#), vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Con il [DPCM 8 marzo 2020](#) sono state decise, per un periodo di efficacia dall'8 marzo al 3 aprile 2020 (termine ora prorogato al 13 aprile), ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ([L. 13/2020](#)) che il successivo DL. 19/2020 ha poi abrogato, stabilendo ulteriori zone di contenimento del contagio (oltre l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, sono stati limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute) e adottate misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Sospesi per tali zone i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole e l'istruzione terziaria. Specifiche misure di informazione e prevenzione per limitare la possibilità di contagio sono state decise anche per l'intero territorio nazionale (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose), al fine di rendere più restrittive le misure già decise con il DPCM 4 marzo 2020 che, insieme a quelle contenute nel DPCM 1° marzo, hanno cessato di produrre effetti in quanto meno stringenti.

Per far fronte all'emergenza, sono stati emanati diversi decreti-legge:

- il [decreto-legge n. 23/2020](#) (cd. decreto Credito, [AC 2461](#), consulta qui [il dossier di documentazione della prima lettura alla Camera](#)), che interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19.

E' stato previsto, in particolare, fino al 31 dicembre 2020, il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di 200 miliardi di euro; vi sono inoltre misure per il sostegno all'esportazione, internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato, oltre che il differimento, al 1° settembre 2021, dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. Specifiche norme sono previste, fino al prossimo dicembre, anche per il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e in relazione ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità.

Sono stati sospesi taluni termini per i versamenti tributari e contributivi e prorogati ulteriormente all'11 maggio 2020 alcuni termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

Anticipati gli effetti economici più favorevoli per i medici convenzionati (MMG e PLS) per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria e previsto un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, per



far fronte al coordinamento dell'emergenza nel settore, assume i poteri del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'AgeNas;

- [il decreto-legge n. 22/2020](#), volto a regolare la conclusione dell'a.s. 2019/2020 e lo svolgimento degli esami di Stato, oltre che l'avvio dell'a.s. 2020/2021, gli esami per l'abilitazione all'**esercizio delle professioni** e la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) ([qui il Dossier sul testo all'esame in prima lettura al Senato - AS 1774](#)).

- Il [decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020](#) ([qui il link al dossier del Servizio Studi](#)) che, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, è stato diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

Il decreto-legge è all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera (A.C. 2447). Infatti, con l'adozione del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla [legge n. 13/2020](#), di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione, sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto legge medesimo.

Sono quindi intervenuti una serie di D.P.C.M. nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento in esame, pertanto, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (cfr. artt. 13, 14, 16, 17 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, art. 32 Cost.), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza (quali ad esempio le limitazioni agli spostamenti, le misure di quarantena, la chiusura dei attività commerciali, la sospensione di servizi educativi e scolastici, nonché di manifestazioni e spettacoli), e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.

In sintesi, il provvedimento: prevede un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento potenzialmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, sulla sua totalità, che potranno essere adottate (una o più) per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei](#)



[ministri del 31 gennaio 2020](#)) (vale a dire fino al 31 luglio 2020) e con la possibilità di variarne il carattere restrittivo secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.; stabilisce le modalità di adozione delle misure citate mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, salva, nelle more dell'adozione dei d.p.c.m., e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza. Prevede altresì che i provvedimenti adottati in attuazione della citata disposizione siano pubblicati in Gazzetta ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate; disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, prevedendo che le regioni, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale e disponendo che i Sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali; stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

In particolare, viene escluso che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'art. 650 del codice penale) e viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), già prevista dall'[art. 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che viene abrogato](#) (cfr. art. 5). Chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM (ai sensi dell'art. 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'art. 3), è infatti soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Con il [decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), detto "Cura-Italia" [A.C. 2463](#) ([qui i dossier Quadro di sintesi degli interventi](#), [Articoli 1-70](#) e [Articoli 71-127](#) e i [Profili finanziari](#)), all'esame in seconda lettura alla Camera), il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa 25 miliardi di euro (a seguito dello [scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere](#)) diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, alle attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nella seduta del 16 aprile 2020, sono intervenute alla Camera le [Ministre del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Politiche agricole alimentari e forestali](#) per informative urgenti riguardanti, rispettivamente, le iniziative di competenza del corrispondente Ministero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, a cui ha fatto seguito un dibattito. Precedenti decreti legge, le cui disposizioni sono state per la maggior parte assorbite dallo



stesso [DL. n. 18 del 2020](#) e pertanto poi abrogati (consulta anche il paragrafo sull'organizzazione del SSN nel periodo emergenziale COVID-19), quali:

-il D.L. del 9 marzo 2020, n. 14 ([A.C. 2428](#)) con il quale si prevede il potenziamento del Servizio sanitario nazionale anche mediante un piano di assunzioni straordinarie nel comparto sanitario, come il reclutamento di specializzandi e medici di medicina generale, l'incremento della specialistica, l'assistenza domiciliare a persone con disabilità e misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali ([qui il dossier Studi che analizza le misure adottate](#));

-il [D.L. 8 marzo 2020, n. 11](#) ([A.S. 1757](#)) riguardante specifiche misure per lo svolgimento delle udienze giudiziarie, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 e per l'applicazione di specifiche norme negli istituti penitenziari e penali per minorenni fino al 22 marzo 2020.

Per la giustizia amministrativa, a decorrere dall'8 marzo e fino al 22 marzo 2020, l'efficacia delle misure specifiche previste dal decreto urgente per le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Anche per gli uffici della giustizia amministrativa, dall'8 marzo e fino al 31 maggio possono essere previste limitazioni per l'accesso agli stessi.

Analoghe misure alle precedenti sono previste per gli uffici di giustizia contabile ([consulta il dossier Studi](#));

-il [D.L. 3 marzo 2020, n. 9](#) ([A.S. 1746](#)) che ha stanziato iniziali risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica ([qui il comunicato stampa](#) e il [Dossier di documentazione Studi](#)).

Si ricorda che il 4 marzo è stato convertito in via definitiva il [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6](#), il primo dei decreti-legge predisposto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (successivamente abrogato dal [DL. n.19 del 25 marzo 2020](#) v. ante). [Qui i dossier dell'esame in prima](#) e in [seconda lettura](#) e le informative del Ministero della salute (alla Camera e al Senato).

Qui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM del del 23 febbraio 2020](#)) per la prima attuazione del decreto-legge, in particolare per disporre le misure attuative urgenti per far fronte alla rapidità del contagio.

Per una sintesi delle misure adottate dai predetti decreti-legge in merito alla risposta del Servizio sanitario nazionale all'emergenza, si rinvia all'approfondimento [Organizzazione del SSN nel periodo emergenziale COVID-19](#), per le misure relative al potenziamento del personale sanitario si rinvia al paragrafo dedicato [Personale sanitario ed emergenza COVID-19](#), infine per le misure adottate in ambito sociale si rinvia a [Politiche sociali nel periodo emergenziale COVID-19](#).

Il 25 febbraio è stato pubblicato un altro [Decreto attuativo \(DPCM del 25 febbraio 2020\)](#), con ulteriori misure di attuazione del decreto-legge 6/2020. A tale decreto, il 1° marzo ha fatto seguito un altro DPCM ([qui il testo DPCM 1° marzo 2020](#)) e la relativa [correzione contenuta nel Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicata il 2 marzo](#), contenente ulteriori



disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6. Le misure disposte hanno avuto effetto fino all'8 marzo 2020.

Più in dettaglio, il territorio nazionale è stato suddiviso in zone:

- la cd. "zona rossa" comprensiva dei comuni indicati come "focolaio" del virus (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), nella quale si sono applicate misure più restrittive di contenuto analogo a quelle del DL. 6/2020;

- una fascia di territorio comprendente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona, nella quale sono state disposte alcune misure meno stringenti, quali la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dei viaggi di istruzione nelle scuole, dell'obbligo del certificato di riammissione per assenze superiori ai cinque giorni etc. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono poi state disposte ulteriori misure particolari;

- al resto del territorio nazionale, sono state applicate generiche misure di informazione e prevenzione.

Nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è stata peraltro prorogata la chiusura delle scuole fino all'8 marzo.

Nella stessa data, il Comitato tecnico-scientifico del Governo ha formulato specifiche raccomandazioni ([a carattere non normativo](#)) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali, prevedere la sospensione di convegni ed eventi per gli operatori sanitari ed il personale che garantisce i servizi essenziali e di pubblica utilità per concentrare le risorse umane impiegate nell'emergenza, limitare gli accessi nei luoghi di cura e gli spostamenti di tutte le persone anziane e dei soggetti fragili presso luoghi affollati. Il 4 marzo il Presidente del Consiglio Ministri ha emanato il [DPCM del 4 marzo 2020](#) con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, con efficacia prevista fino al 3 aprile.

Esso ha previsto:

-la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, nonché delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

-la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;



-limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020 (termine poi esteso al 3 aprile per tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020), la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; viene comunque garantito lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalle misure di sospensione;

-la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

-il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

-la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, consentite ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

-la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Venivano poi disposte misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio nazionale, tra le quali la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, la diffusione nei diversi luoghi delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, nella previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi in tutte le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, nella prescrizione di specifici adempimenti, informativi e di comunicazione a carico dei soggetti che nei 14 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto abbiano soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, e dei conseguenti comportamenti che devono essere tenuti dai diversi operatori di sanità pubblica.

Nell'Allegato al DPCM sono state enunciate una serie di misure precauzionali igienico-sanitarie.



Con riferimento agli interventi operati a livello regionale, i primi interventi sono stati approvati già dal 21 febbraio, a seguito dell'[Ordinanza emanata in tale data dal Ministero della salute e regionali](#).

[Qui la tabella delle ordinanze divise per Regione e Provincia autonoma al 13 aprile 2020](#) (fonte: Conferenza delle Regioni e Province autonome e siti regionali).

Tra le ordinanze di rilievo più recenti si segnalano quelle della [Regione Lazio](#): l'Ordinanza del [17 aprile 2020](#) che prevede ulteriori misure per il contenimento della pandemia, con l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti ultrasessantacinquenni dal 15 settembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, salvo proroghe in relazione alla curva epidemica e per il personale medico e sanitario, anche volontario; l'[Ordinanza del 15 aprile 2020](#) che prevede lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animalida cortile.

Qui il [dossier di approfondimento sulle misure delle istituzioni dell'Unione europea](#) (UE) per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19 finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne e il dossier sul quadro dell'attività parlamentare in corso di svolgimento in taluni Paesi europei ([in particolare Francia, Germania e Spagna](#)). Con riferimento agli atti comunitari, si segnala che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (consulta il Dossier Atti UE n. 46). Qui inoltre il Dossier del 18 aprile 2020 del Servizio Rapporti con l'Unione Europea della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche per fronteggiare la pandemia COVID-19.

E' disponibile il dossier di approfondimento sulle misure delle istituzioni dell'Unione europea (UE) per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19 finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne (qui l'aggiornamento al 2 aprile) e il dossier sul quadro dell'attività parlamentare in corso di svolgimento in taluni Paesi europei ([in particolare Francia, Germania e Spagna](#)). Con riferimento agli atti comunitari, si segnala inoltre che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al [regolamento \(UE\) 2017/745](#) sui dispositivi medici (consulta il Dossier [Atti UE n. 46](#)).

Qui inoltre il [Dossier del 18 aprile 2020](#) del Servizio Rapporti con l'Unione Europea della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche per fronteggiare la pandemia COVID-19.

Siti di informazione

OMS - [Aggiornamenti sull'epidemia](#)

ECDC - [Aggiornamenti valutazione del rischio](#)

Epicentro - [Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - Sezione dedicata al coronavirus](#)

Ministero della salute - [Normativa dell'area Nuovo coronavirus](#)

Ministero della salute - [Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus](#)

Camera dei deputati: - [Aggiornamento atti parlamentari, decreti, ordinanze](#)



8.2 Tabella relativa alle Leggi e Ordinanze Regionali aggiornata al 30.04.2020

[CLICcate QUI](#) PER RESTARE AGGIORNATI SUGLI ATTI PUBBLICATI

Coronavirus: le Ordinanze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Tabella aggiornata al 30 aprile 2020 sulla base degli atti pubblicati sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome)		
Regioni/PA	Ordinanza	Nota Esplicativa
Abruzzo	Ordinanza N. 49 del 26.04.2020	
	Ordinanza N. 48 del 24.04.2020	
	Ordinanza N. 47 del 23.04.2020	
	Ordinanza N. 46 del 23.04.2020	
	Ordinanza N. 45 del 22.04.2020	
	Ordinanza N. 44 del 20.04.2020	
	Ordinanza N. 43 del 20.04.2020	
	Ordinanza N. 42 del 20.04.2020	
	Ordinanza N. 41 del 20.04.2020	
	Ordinanza N. 40 del 18.04.2020	
	Ordinanza N. 39 del 18.04.2020	
	Ordinanza N. 38 del 16.04.2020	
	Ordinanza N. 37 del 15.04.2020	
	Ordinanza N. 36 del 13.04.2020	
	Ordinanza N. 35 del 11.04.2020	
	Ordinanza N. 34 del 10.04.2020	
	Ordinanza N. 33 del 10.04.2020	
	Ordinanza N. 32 del 10.04.2020	
	Ordinanza N. 31 del 09.04.2020	
	Ordinanza N. 30 del 08.04.2020	
	Ordinanza N. 29 del 08.04.2020	
	Ordinanza N. 28 del 08.04.2020	
	Ordinanza N. 27 del 07.04.2020	
Ordinanza N. 26 del 07.04.2020		
Ordinanza N. 25 del 07.04.2020		
Ordinanza N. 24 del 03.04.2020		
Allegato A		
Allegato B		
Ordinanza N. 23 del 03.04.2020		



	<u>Ordinanza N. 22 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 21 del 02.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 20 del 31.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 18 del 29.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 17 del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 16 del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 15 Del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 14 Del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 13 Del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 12 Del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 11 Del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 Del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza N.9 Del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza N.8 Del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza N.7 Del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza N.6 Del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza N.5 Dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N.4 Dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N.3 Del 9.03.2020</u> <u>Ordinanza N.2 Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza N.1 Del 26.20.2020</u>	
Basilicata	<u>Ordinanza N. 20 del 29.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 del 17.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 18 del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 17 del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 16 del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 15 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 14 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 13 del 31.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 12 del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 11 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 9 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 8 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 7 Del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 6 Del 16.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 5 Del 15.03.2020</u>	<u>Avviso di rettifica - Ordinanza n. 11</u>



	<u>Ordinanza N. 4 dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 3 Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 27.02.2020</u>	
Calabria	<u>Ordinanza N. 37 del 29.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 36 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 35 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 34 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 33 del 18.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 32 del 17.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 30 del 14.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 29 del 13.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 27 del 09.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 26 del 08.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 25 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 24 del 01.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 23 del 31.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 22 Del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 21 Del 28.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 20 del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 Del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 18 Del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 17 Del 23.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 16 Del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 15 Del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 14 Del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 13 Del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 12 Del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 11 Del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 Del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 9 Del 16.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 8 Del 16.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 7 Del 14.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 6 Dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 5 Dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 4 Del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 3 Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 05.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 1 del 27.02.2020</u>	<u>Precisazioni e chiarimenti all'ordinanza del presidente della regione n. 35 del 24 aprile 2020</u> <u>Nota esplicativa su ordinanza n. 29 relativa ai ministri del culto</u> <u>Chiarimenti Ordinanze N.15/2020- N.12/2020- N.1/2020</u>



Campania	<u>Ordinanza n. 39 del 25.04.2020</u>	<u>Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.</u>
	<u>Allegato n. 1</u>	
	<u>Allegato sub 2</u>	
	<u>Ordinanza N. 38 del 23.04.2020</u>	<u>Chiarimento n.23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020</u>
	<u>Ordinanza N. 37 del 22.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 36 del 20.04.2020</u>	<u>Chiarimento n. 23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 - Allegato</u>
	<u>Ordinanza N. 35 del 19.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 34 del 18.04.2020</u>	<u>Chiarimento n.22 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020</u>
	<u>Ordinanza N. 33 del 13.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 32 del 12.04.2020</u>	<u>Chiarimento n.21 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020</u>
	<u>Ordinanza N. 31 del 10.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 30 del 09.04.2020</u>	<u>Allegato n. 1 all'Ordinanza n. 39 del 25/04/2020</u>
	<u>Ordinanza N. 29 del 08.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 28 del 05.04.2020</u>	<u>Allegato sub 2 all'Ordinanza n. 39 del 25/04/2020</u>
	<u>Ordinanza N. 27 del 03.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 26 del 31.03.2020</u>	<u>Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.</u>
	<u>Ordinanza N. 25 del 28.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 24 del 25.03.2020</u>	<u>Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 all'Ordinanza n. 32 del 12/4/2020</u>
	<u>Ordinanza N. 23 del 25.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 22 del 24.03.2020</u>	<u>Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 all'Ordinanza n. 32 del 12/4/2020</u>
	<u>Ordinanza N. 21 Del 23.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 20 Del 22.03.2020</u>	<u>Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020</u>
	<u>Ordinanza N. 19 Del 20.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 18 Del 15.03.2020</u>	<u>Chiarimento n. 17 dell'11/04/2020 all'ordinanza n. 30 del 9/4/2020. Emergenza covid-19: 12-13 aprile, apertura distributori automatici tabacchi esterni alle rivendite</u>
	<u>Ordinanza N. 17 Del 15.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 16 Del 13.03.2020</u>	<u>Atto di richiamo del 9 aprile 2020 - ordinanze n. 20 del 22/3/2020, 21 del 23/3/2020 e 27 del 3/4/2020</u>
	<u>Ordinanza N. 15 Del 13.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 14 Del 12.03.2020</u>	<u>Chiarimento n. 16 del 5 aprile 2020 all'ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020</u>
	<u>Ordinanza N. 13 Del 12.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 12 Dell'11.03.2020</u>	<u>Chiarimento n. 15 del 4 aprile 2020 all'ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020</u>
<u>Ordinanza N. 11 Del 10.03.2020</u>		
<u>Ordinanza N. 10 Del 10.03.2020</u>	<u>Chiarimento n. 14 del 4 aprile 2020 all'ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020</u>	
<u>Ordinanza N. 9 Del 9.03.2020</u>		
<u>Ordinanza N. 8 Dell'8.03.2020</u>		
<u>Ordinanza N. 7 Del 6.03.2020</u>		
<u>Ordinanza N. 6 Del 6.03.2020</u>		
<u>Ordinanza N. 5 Del 6.03.2020</u>		
<u>Ordinanza N. 4 Del 26.02.2020</u>		



	<u>Ordinanza N. 3 Del 26.02.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 26.02.2020</u> <u>Ordinanza N. 1 Del 24.02.2020</u>	<u>Chiarimento n. 13 del 29.03.2020 all'Ordinanza N. 25 del 28.03.2020</u> <u>Chiarimento N. 12 del 26.03.2020 all'Ordinanza N. 23 del 25.03.2020</u> <u>Chiarimento n. 11 del 26.03.2020 all'Ordinanza n. 23 del 25.03.2020</u> <u>Chiarimento n. 10 del 23.03.2020 all'Ordinanza n. 20 del 22.03.2020</u> <u>Chiarimento n. 9 del 23.03.2020 all'Ordinanza n. 19 del 22.03.2020</u> <u>Chiarimento N. 8 Del 17.03.2020</u> <u>Chiarimento N.7 Del 15.03.2020</u> <u>Chiarimento N. 6 Del 14.03.2020</u> <u>Chiarimento N.5 Del 13.03.2020</u> <u>Chiarimento N.4 Del 13.03.2020</u> <u>Chiarimento N.3 Del 13.03.2020</u> <u>Chiarimento N.2 Del 12.03.2020</u> <u>Chiarimento N.1 Dell'11.03.2020</u>
Emilia-Romagna	<u>Ordinanza del 28.04.2020</u> <u>Ordinanza del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza del 22.04.2020</u> <u>Ordinanza del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza del 04.04.2020</u> <u>Ordinanza Del 03.04.2020 (Min. Salute d'Intesa Presidente Regione)</u> <u>Ordinanza Del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 16.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 15.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 14.03.2020</u>	<u>Chiarimenti Applicativi Del 24.02.2020</u>



	<u>Ordinanza Del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.02.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.02.2020</u>	
Friuli Venezia Giulia	<u>Ordinanza N. 11 del 26.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 del 13.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 9 del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 8 del 07.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 7 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 6 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 1/2020/AMB</u> <u>Ordinanza N. 5 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 4 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 3 Del 19.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza N.1 Del 1.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.02.2020</u> <u>Ordinanza Del 25.02.2020</u>	
Lazio	<u>Ordinanza del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza del 18.04.2020</u> <u>Ordinanza del 18.04.2020</u> <u>Ordinanza del 17.04.2020</u> <u>Ordinanza del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza del 13.04.2020</u> <u>Ordinanza del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza del 09.04.2020</u> <u>Ordinanza del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza del 01.04.2020</u> <u>Ordinanza del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza del 25.03.2020</u>	<u>Errata corrige Ordinanza n. 2 del 26.02.2020</u>



	<u>Ordinanza del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza del 19.03.2020</u> <u>Ordinanza del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 9.03.2020</u> <u>Ordinanza Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 6.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 26.02.2020</u>	
Liguria	<u>Ordinanza N. 23/2020</u> <u>Ordinanza N. 22/2020</u> <u>Ordinanza N. 21/2020</u> <u>Ordinanza N. 20/2020</u> <u>Ordinanza N. 19/2020</u> <u>Decreto 18 del 13 aprile 2020 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 19 del 25 marzo 2020</u> <u>Ordinanza N. 18/2020</u> <u>Ordinanza N. 17/2020</u> <u>Ordinanza N. 16/2020</u> <u>Ordinanza N. 15/2020</u> <u>Ordinanza N. 14/2020</u> <u>Ordinanza N. 13/2020</u> <u>Ordinanza N. 12/2020</u> <u>Ordinanza N. 11/2020</u> <u>Ordinanza N. 10/2020</u> <u>Ordinanza N. 9/2020</u> <u>Ordinanza N. 8/2020</u> <u>Ordinanza N. 7/2020</u> <u>Ordinanza N. 6/2020</u> <u>Ordinanza N. 5/2020</u> <u>Ordinanza N. 4/2020</u> <u>Ordinanza N. 3/2020</u> <u>Ordinanza N. 2/2020</u> <u>Ordinanza N. 1/2020</u>	<u>circolare esplicativa su ordinanza del presidente della giunta regionale n.22 del 26 aprile 2020</u> <u>faq - emergenza Covid-19 - ulteriori domande e risposte sull'ordinanza 19/2020</u> <u>faq - emergenza Covid-19 - domande e risposte sull'ordinanza 19/2020</u> <u>Nota esplicativa all'ordinanza 4/2020</u> <u>Ulteriore nota esplicativa all'ordinanza 1/2020</u> <u>Nota Esplicativa All'ordinanza N. 1/2020</u>



	<u>Ordinanza Del 25.02.2020</u>	
Lombardia	<u>Ordinanza Del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza Del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza Del 06.04.2020</u> <u>Ordinanza Del 04.04.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.03.2020</u> <u>Ordinanza del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 21.03.2020</u> e <u>Allegato 1: attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità</u> <u>Allegato 2: attività inerenti i servizi alla persona</u> <u>Ordinanza Del 25.02.2020</u>	
Marche	<u>Ordinanza Numero 24 del 28.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 23 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 22 del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 21 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 20 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 19 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 18 del 02.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 17 del 01.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 16 del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 15 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 14 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 13 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 12 del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 11 del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 10 del 19.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 9 del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 8 del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 7 del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 6 del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 5 del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 4 del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 3 del 3.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 2 del 27.02.2020</u> <u>Ordinanza Numero 1 del 25.02.2020</u>	<u>Decreto n. 126 del 26 aprile 2020 - ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833</u> <u>Nota Esplicativa 10.03.2020</u> <u>Nota Esplicativa 25.02.2020</u>
Molise	<u>Ordinanza N. 23 del 28.04.2020</u>	



	<u>Ordinanza N. 22 del 17.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 21 del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 20 del 14.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 del 07.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 18 del 04.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 17 del 04.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 16 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 15 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 14 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 13 del 02.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 12 del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 11 del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 10 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 9 del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 8 del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 7</u> <u>Ordinanza Numero 6</u> <u>Ordinanza Numero 5</u> <u>Ordinanza Numero 4</u> <u>Ordinanza Numero 3</u> <u>Ordinanza Numero 2</u> <u>Ordinanza Numero 1</u>	
Piemonte	<u>Ordinanza 20.04.2020</u> <u>Ordinanza 13.04.2020</u> <u>Ordinanza 09.04.2020</u> <u>Ordinanza 07.04.2020</u> <u>Ordinanza 06.04.2020</u> <u>Ordinanza 06.04.2020</u> <u>Ordinanza 03.04.2020</u> <u>Ordinanza 29.03.2020</u> <u>Ordinanza 21.03.2020</u> <u>Ordinanza 8.03.2020</u> <u>Ordinanza 1.03.2020</u> <u>Ordinanza 25.02.2020</u> <u>Ordinanza 23.02.2020</u>	<u>Nota sull'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori</u> <u>Chiarimenti al Dpgr n. 43/2020</u> <u>Chiarimenti al Dpgr n. 39/2020</u> <u>Chiarimenti di interesse generale al Decreto n. 36 del 3/4/2020</u> <u>Nota Esplicativa 24.02.2020</u>
Puglia	<u>Ordinanza 28.04.2020</u> <u>Ordinanza 21.04.2020</u> <u>Ordinanza 18.04.2020</u>	<u>Chiarimenti Ordinanza 14.03.2020</u> <u>Circolare esplicativa 10.03.2020</u>



	<u>Ordinanza 17.04.2020</u> <u>Ordinanza 15.04.2020</u> <u>Ordinanza 11.04.2020</u> <u>Ordinanza 09.04.2020</u> <u>Ordinanza 07.04.2020</u> <u>Ordinanza 02.04.2020</u> <u>Ordinanza 01.04.2020</u> <u>Ordinanza 21.03.2020</u> <u>Ordinanza 19.03.2020</u> <u>Ordinanza 14.03.2020</u> <u>Ordinanza 14.03.2020</u> <u>Ordinanza 12.03.2020</u> <u>Ordinanza 08.03.2020</u> <u>Ordinanza 08.03.2020</u> <u>Ordinanza 08.03.2020</u> <u>Ordinanza 06.03.2020</u> <u>Ordinanza 03.03.2020</u> <u>Ordinanza 27.02.2020</u> <u>Ordinanza 26.02.2020</u>	
Sardegna	<u>Ordinanza Numero 19</u> <u>Ordinanza Numero 18</u> <u>Ordinanza Numero 17</u> <u>Ordinanza Numero 16</u> <u>Ordinanza Numero 15</u> <u>Ordinanza Numero 14</u> <u>Ordinanza Numero 13</u> <u>Ordinanza Numero 12</u> <u>Ordinanza Numero 11</u> <u>Ordinanza Numero 10</u> <u>Ordinanza Numero 9</u> <u>Ordinanza Numero 8</u> <u>Ordinanza</u> Numero 7 <u>Ordinanza</u> Numero 6 <u>Ordinanza</u> Numero 5 <u>Ordinanza</u> Numero 4 <u>Ordinanza</u> Numero 3 <u>Ordinanza</u> Numero 2 <u>Ordinanza</u> Numero 1	<u>Nota esplicativa all'ordinanza n. 9</u>



Sicilia	<p><u>Ordinanza Numero 17 del 18.04.2020</u></p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 16 del 11.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 15 del 08.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 14 del 03.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 13 del 01.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 12 del 29.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 11 del 25.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 10 del 23.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 9 del 23.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 8 del 23.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 7 del 20.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 6 del 19.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 5 del 13.03.2020</p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 4 dell'8.03.2020</p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 3 dell'8.03.2020</p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 2 del 26.02.2020</p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 1 del 25.02.2020</p>	<p><u>Circolare n. 10</u></p> <p><u>Circolare n. 9</u></p> <p><u>Circolare n.7</u></p> <p><u>Circolare n. 6</u></p> <p>Circolare n. 4</p> <p><u>CIRCOLARE n.2 - Istruzioni applicative ed interpretative Ordinanza n°11 del 25.03.2020</u></p> <p><u>CIRCOLARE n.1 - Istruzioni applicative ed interpretative Ordinanza n°11 del 25.03.2020</u></p>
Toscana	<p><u>Ordinanza Numero 46</u></p> <p>Ordinanza 45 REVOCATA</p> <p><u>Ordinanza Numero 44</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 43</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 42</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 41</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 40</u></p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 39</u></p> <p><u>Allegato A</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 38</u></p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Allegato 2</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 37</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 36</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 35</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 34</u></p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Allegato A</u></p>	



<p><u>Ordinanza Numero 33</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 32</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 31</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 30</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 29</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 28</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 27</u></p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Allegato 2</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 26</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 25</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 24</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 23</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 22</u></p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 21</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 20</u> e</p> <p><u>Allegato A</u></p> <p><u>Allegato B</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 19</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 18</u> e allegati</p> <p><u>Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 17</u> e allegati</p> <p><u>Allegato A - ALLEGATO 1</u></p> <p><u>Allegato B - ALLEGATO 2</u></p> <p><u>Allegato C - ALLEGATO 3</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 16</u> e</p> <p><u>Allegato A</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 15</u> e</p> <p><u>Allegato A</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 14</u> e</p> <p><u>Allegato A</u></p> <p><u>Ordinanza Numero 13</u> e</p> <p><u>Allegato 1</u></p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 12</p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 11</p> <p><u>Ordinanza Numero 10</u></p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 9</p> <p><u>Ordinanza</u> Numero 8</p>	
--	--



	<u>Ordinanza Numero 7</u> <u>Ordinanza</u> Numero 6 <u>Ordinanza</u> Numero 5 <u>Ordinanza</u> Numero 4 <u>Ordinanza</u> Numero 3 <u>Ordinanza Numero 2</u> <u>Ordinanza</u> Numero 1	
Umbria	<u>Ordinanza Numero 21 del 23.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 20 del 23.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 19 del 20.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 18 del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 17 del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza n.16 del 9 aprile 2020 - Precisazioni sulle Consegne a domicilio</u> <u>Ordinanza Numero 16 del 09.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 15 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 14 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 13 del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 12 del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 11 e Allegato 1</u> <u>Ordinanza Numero 10</u> <u>Ordinanza Numero 9</u> <u>Ordinanza Numero 8</u> <u>Ordinanza del 13 marzo 2020 - riduzione trasporto pubblico</u> <u>Ordinanza Numero 6</u> <u>Ordinanza Numero 5</u> <u>Ordinanza Numero 4</u> <u>Ordinanza Numero 3</u> <u>Ordinanza</u> Numero 1	
Valle d'Aosta	<u>Ordinanza 27.04.2020</u> <u>Ordinanza 25.04.2020</u> <u>Ordinanza 24.04.2020</u> <u>Ordinanza 21.04.2020</u> <u>Ordinanza 19.04.2020</u> <u>Ordinanza 19.04.2020</u> <u>Ordinanza 14.04.2020</u> <u>Ordinanza 10.04.2020</u>	



	<u>Ordinanza 04.04.2020</u> <u>Ordinanza 27.03.2020</u> <u>Ordinanza 26.03.2020</u> <u>Ordinanza 22.03.2020</u> <u>Ordinanza 19.03.2020</u> <u>Ordinanza 19.03.2020</u> <u>Ordinanza 17.03.2020</u> <u>Ordinanza 15.03.2020</u> <u>Ordinanza 11.03.2020</u>	
Veneto	<u>Ordinanza 27.04.2020</u> <u>Ordinanza 24.04.2020</u> <u>Ordinanza 13.04.2020</u> <u>Ordinanza 06.04.2020</u> <u>Ordinanza 04.04.2020</u> <u>Ordinanza 03.04.2020</u> <u>Ordinanza 02.04.2020</u> <u>Ordinanza 20.03.2020</u> <u>Ordinanza 19.03.2020</u> <u>Ordinanza 18.03.2020</u> <u>Ordinanza 13.03.2020</u> <u>Ordinanza 12.03.2020</u> <u>Ordinanza 12.03.2020</u> <u>Ordinanza 02.03.2020</u> <u>Ordinanza 25.02.2020</u> <u>Ordinanza 23.02.2020</u> <u>Ordinanza 21.02.2020</u>	<u>Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all'ordinanza n. 40</u> <u>Nota Esplicativa 24.02.2020</u>
Provincia Autonoma di Trento	<u>Ordinanza 28.04.2020</u> <u>Ordinanza 25.04.2020</u> <u>Ordinanza 19.04.2020</u> <u>Ordinanza 15.04.2020</u> <u>Ordinanza 14.04.2020</u> <u>Ordinanza 13.04.2020</u> <u>Ordinanza 10.04.2020</u> <u>Allegato Modello autodichiarazione</u> <u>Ordinanza 06.04.2020</u> <u>Ordinanza 03.04.2020</u> <u>Ordinanza 03.04.2020</u>	<u>Linee guida del 28/4/2020 per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take away)</u> <u>Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle Aziende (Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.2 del 26/4/2020)</u> <u>Nota del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro del 21/4/2020 relativa a "Ordinanza Presidente Provincia autonoma di Trento del 19 aprile 2020"</u>



	<p><u>Ordinanza 27.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 27.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 20.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 18.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 15.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 12.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 6.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 03.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 28.02.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 24.02.2020</u></p> <p><u>Ordinanza 22.02.2020</u></p>	<p><u>Linee guida della Provincia del 10/4/2020 in merito a misure/comportamenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente all'obbligo di utilizzo di guanti monouso all'interno delle attività di vendita di generi alimentari</u></p> <p>Linee guida della Provincia del 4/4/2020 inerenti misure/comportamenti di prevenzione e gestione emergenza Covid-19 per i Comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo, Vermiglio</p> <p>Linee guida della Provincia autonoma di Trento (DPCM 8/3/2020 e DPCM 9/3/2020)</p> <p><u>Linee guida della Provincia autonoma di Trento in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020</u></p>
<p>Provincia Autonoma di Bolzano</p>	<p><u>Ordinanza N. 23 del 26.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 22 del 21.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 21 del 18.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 20 del 13.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 19 del 07.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 18 del 06.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 17 del 03.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 16 del 02.04.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 15 del 28.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 14 del 26.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 13 del 23.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 12 del 23.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 11 del 21.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 10 del 16.03.2020</u></p> <p><u>Ordinanza N. 4 del 04.03.2020</u></p>	<p><u>Circolare del Presidente della Provincia del 16 Aprile 2020</u></p> <p><u>Circolare del Presidente della Provincia del 14 Aprile 2020</u></p> <p><u>Circolare del Assessore Achammer del 14.04.2020</u></p> <p><u>Circolare del Presidente della Provincia del 06.04.2020</u></p> <p>Applicazione del punto 33) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 11 del 21.03.2020:</p> <p><u>Circolare del Presidente della Provincia del 25.03.2020</u></p> <p>Applicazione della lettera G) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 16.03.2020:</p> <p><u>Circolare del 17.03.2020</u></p>



9.1 Modulistica

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID

1. Premessa

Il presente protocollo di sicurezza viene adottato da _____ (Titolare, dipendenti e collaboratori) in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente.

Il Datore di lavoro/Presidente/Titolare dello Studio è responsabile per l'attuazione e l'osservanza delle norme igienico/sanitarie sotto riportate.

2. Informazione

Gli uffici/Studio/Ordine/Collegio devono rimanere un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del Titolare, dei Collaboratori, del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il sig. _____ si impegna a portare a conoscenza dei Collaboratori, del personale e dei terzi (assistiti, fornitori ecc.), attraverso apposite note scritte e modulistica apposita, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti nell'Ufficio/Studio/_____etc..

L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:

Informazione preventiva

_____ porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che (collaboratori, dipendenti, assistiti, fornitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in azienda una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo;



Dichiarazione che deve essere compilata, datata e firmata e trasmessa al datore di lavoro da ogni dipendente dell'Ufficio, Ordine Professionale/ dello Studio professionale con riferimento alle misure precauzionali per il controllo della salute dei lavoratori

Io sottoscritto _____ quale dipendente di _____, dichiaro che:

- mi é stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso l'igiene delle mani prima e dopo l'uso del mezzo pubblico;
- mi é stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani secondo le indicazioni dell'OMS e del Ministero della Salute;
- sono stati posizionati nel luogo di lavoro piú mezzi detergenti per le mani e la segnaletica con l'informativa;
- mi é stato comunicato il divieto di recarmi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19;
- il datore di lavoro si è attivato per verificare, all'inizio del turno di lavoro, che non presenti sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 mediante mia dichiarazione e/o mediante strumenti di misurazione;
- mi sono state fornite mascherine protettive;
- mi viene controllato che indossi sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di piú persone oppure quando, in presenza di piú persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
- il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza;
- quando non é possibile mantenere la distanza prevista per la mia tutela é imposto arieggiare e portare la mascherina;
- é effettuata la pulizia con frequenza di almeno una volta al giorno/alla settimana con particolare riferimento agli oggetti e agli spazi maggiormente toccati;
- la sanificazione che io sappia é effettuata con _____;
- l'area ristoro è stata riorganizzata in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di sicurezza;
- é stato raccomandato, ove possibile, il consumo dei pasti presso la singola postazione di lavoro oppure in spazio dedicato ma utile a rispettare la distanza;
- sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati in entrata e uscita, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di sicurezza;
- é' consentito l'accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo il lavaggio delle mani o aver indossato guanti monouso;
- é fornita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Data _____ Firma _____



Check list controllo attuazione Protocollo contenimento COVID-19 per Datore di Lavoro e/o incaricati alla verifica dell'attuazione delle misure

NB: le misure sotto riportate sono generiche e vanno adattate in funzione a quanto predisposto in azienda per il contenimento del virus.

MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
E' stato individuato un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;				
E' stata predisposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;				
E' stato previsto un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;				
Sono stati favoriti gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, dove è possibile , dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;				



MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Sono stati limitati al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale non consentendo riunioni in presenza (o dove connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali);				
Sono state divulgate le informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità , consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi <i>depliants</i> informativi				
Si prevede che i lavoratori direttamente prima di recarsi al lavoro (o eventualmente prima di accedere al lavoro) verifichino la temperatura corporea non consentendo l'accesso ai luoghi di lavoro a chi risulti superiore a 37,5 °C (in tal caso dovrà contattare il proprio medico curante);				
Se prevista la rilevazione della febbre è stata predisposta e firmata una informativa trattamento dati				
E stato ridotto l'accesso degli esterni ed imposto il rispetto delle regole aziendali di contenimento.				



MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
<p>Sono state predisposte procedure di ingresso, transito e uscita per fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;</p>				
<p>Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo e le attività di approntamento delle attività di carico e scarico dovranno avvenire garantendo il metro di distanza;</p>				
<p>Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati /installati servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;</p>				
<p>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;</p>				



MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Viene assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago con riguardo a servizi igienici, spogliatoi, mense, tastiere distributori bevande e snack				
Per garantire le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;				
Viene garantita in tutte le condizioni di lavoro la distanza interpersonale di lavoro superiore a un metro e <u>solo qualora il rispetto di tale distanza non sia possibile con altre soluzioni organizzative</u> si potrà operare mediante il necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;				



MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.				
Le Rappresentanze Sindacali ed il RLS sono stati coinvolti nelle misure attuate dell'azienda				
E' stato predisposto un regolamento interno per l' adeguamento al protocollo COVID-19				
L'azienda sa cosa fare in caso di persone "sospette"?				

Data _____

Firma dell'incaricato al controllo _____

VIDEO

S. E. & O.

